

Disposizione di servizio del 23 agosto 1999

Dipartimento delle Dogane di Trieste

Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette
Direzione compartimentale di Trieste - Reparto per i servizi doganali

Prot. 2423/SD/09

Parte I - Movimento delle merci nei punti franchi, adempimenti e modalità

Titolo I - Arrivo delle merci via terra a mezzo veicoli stradali

Art.1 Modalità da osservare al varco

Gli autoveicoli che trasportano merci destinate ad entrare in Punto Franco devono sostare, sotto vigilanza, negli appositi spazi stabiliti dalla Dogana, in attesa dell'espletamento delle formalità prescritte.

Il vettore o lo spedizioniere interessato alle operazioni, presenta alla sezione competente i documenti che accompagnano le merci, sui quali il militare della G.d.F. in servizio di vigilanza al varco, deve apporre, sottoscrivendola, l'attestazione di arrivo, completata con data e ora.

Art.2 Merci coperte da bollette doganali

Per le merci accompagnate da bolletta doganale di esportazione con destinazione paesi Terzi, il visto uscire dal territorio dell'Unione Europea viene apposto, con le modalità previste dall'art.793 del Reg.to CEE n.2454/93¹, all'atto dell'ingresso nei punti franchi di Trieste.

Il militare in servizio di vigilanza al varco appone sulle bollette doganali la dicitura "*Visto trasporto entrare negli spazi doganali prosegue per il piazzale di sosta vincolato a dogana*" completata con data e firma.

La bolletta doganale che accompagna le merci viene, se prescritto, presa in carico sul relativo registro di allibramento.

Effettuati i controlli di competenza, il funzionario doganale incaricato appone sul documento il visto uscire dalla U.E.

Per le merci vincolate all'imbarco (bollette con restituzioni nell'ambito della politica agricola comunitaria, TLE, ecc.), l'attestazione di uscita sarà apposta sulla base delle risultanze dei controlli eseguiti ai sensi dell'art.22 delle presenti disposizioni.

Art.3 Merci non coperte da bollette doganali

Per le merci destinate all'esportazione con formalità da espletarsi in Punto Franco, deve essere presentato al varco di entrata il DAU (dichiarazione di esportazione) opportunamente compilato e sottoscritto dal dichiarante, sul quale la G.d.F. apporrà la dicitura "*Visto trasporto entrare negli spazi doganali prosegue per il piazzale di sosta vincolato a dogana*".

Il trasporto deve essere vincolato a dogana in attesa del perfezionamento dell'operazione di esportazione. Per trasporto si intende l'automezzo o l'eventuale container come identificati nel documento esibito, senza alcun riferimento alla merce trasportata.

In via eccezionale si può autorizzare l'esperimento dell'operazione Fuori Dogana presso la Sezione Punto Franco Nuovo, nel piazzale antistante l'ingresso di Via Traiana. In tal caso il perfezionamento dell'esportazione si avrà all'atto dell'ingresso in P.F. con le modalità previste dal precedente articolo 2.

Per le merci nazionali o comunitarie destinate all'esportazione con stoccaggio presso il Molo VII e con formalità doganali da espletarsi presso il P.F., deve essere presentato al varco di entrata il Mod.453 (cedola di vincolo - all.1) in n.5 copie, una delle quali (gialla) deve essere trattenuta dalla G.d.F. e consegnata all'Ufficio doganale dopo l'apposizione dell'annotazione "*Visto trasporto entrare negli spazi doganali prosegue per il molo VII vincolato a dogana*".

Il Mod.453 dovrà riportare oltre alla targa dell'automezzo anche l'indicazione delle merci trasportate, della ditta che cura il trasporto (utente e Agenzia marittima), la sigla, il numero del container e del relativo suggello.

Il funzionario incaricato, accettata la dichiarazione presentata, sulla quale dovrà essere fatto specifico richiamo al documento di entrata, procede ai controlli ed agli adempimenti di competenza ed appone sul documento il visto uscire dalla U.E. con le modalità prescritte.

Per le merci vincolate all'imbarco (bollette con restituzioni nell'ambito della politica agricola comunitaria, TLE, ecc.), l'attestazione di uscita sarà apposta sulla base delle risultanze del riscontro eseguito dai militari della Guardia di Finanza ai sensi dell'art.22 delle presenti disposizioni.

¹ Reg.(CEE) n.2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUCE n.253 dell'11.10.1993).

Le dichiarazioni annotate nel corrispondente registro di allibramento, accompagnano le merci soggette a vincoli fino alla destinazione assegnata.

Potrà farsi altresì, ricorso al sistema informatico dell'Autorità Portuale al fine del vincolo o dello svincolo delle merci.

Art.4 Merci destinate all'introduzione nei depositi fiscali e depositi doganali autorizzati senza bolletta doganale

Per l'ingresso in P.F. di merci destinate all'introduzione nei depositi fiscali e depositi doganali autorizzati per merci nazionali o comunitarie, il "gestore" presenta alla sezione doganale, per ogni trasporto, una scheda APD ovvero un documento commerciale (CME, fattura, ecc.) munito dell'attestazione "Visto trasporto entrare in Punto Franco" apposta dal Servizio di vigilanza della G.d.F., avente come numero progressivo il numero con cui la partita della merce è stata presa in carico sul registro cronologico delle entrate e delle uscite.

In detto documento dovranno risultare tutti gli elementi utili all'individuazione della partita ed in particolare:

- quantità e qualità della merce;
- numeri identificativi dei colli e del mezzo di trasporto.

Art.5 Prodotti commestibili e bevande destinate al consumo

L'entrata, nei Punti Franchi dei prodotti commestibili e delle bevande, nazionali o nazionalizzati destinati ad essere consumati presso gli spacci ed esercizi istituiti a norma dell'art.6 D.M. 20.12.1925², è consentita, di volta in volta, dalla Sezione Doganale competente con apposita autorizzazione scritta.

I predetti generi devono essere presi in carico nei prescritti registri previamente vidimati dalla Direzione della Dogana e tenuti a cura delle ditte esercenti.

Titolo II - Arrivo delle merci via terra a mezzo carri ferroviari

Art.6 Modalità da osservare al varco

Il convoglio ferroviario che trasporta merci destinate ad entrare nel Punto Franco deve sostare sotto vigilanza, lungo i binari di entrata stabiliti dalla Dogana.

Il rappresentante dell'Amministrazione ferroviaria consegna al militare della G.d.F. in servizio di vigilanza al varco, l'elenco dei vagoni in arrivo (Mod.CH30) unitamente, ai documenti che accompagnano le merci trasportate.

Il militare della G.d.F. accerta la rispondenza dei vagoni arrivati con quelli indicati nell'elenco Mod.CH 30, si assicura dell'integrità di eventuali suggelli apposti individua quali carri ferroviari sono da ritenersi non in regola e, quindi, da sganciare e disporre lungo l'apposito binario per l'esercizio della vigilanza a vista.

Sul Mod.CH30 appone l'attestazione "*Visto arrivare il trasporto*" completa dell'indicazione dell'ora, della data di arrivo e delle eventuali irregolarità riscontrate,

Art.7 Adempimenti connessi agli arrivi via terra a mezzo dei carri ferroviari

I servizi doganali di transito ferroviario controllano la concordanza tra i documenti presentati ed i Mod.CH30, i quali, ultimi, vengono allibrati nel Registro Mod.A/18.

Il funzionario incaricato autorizza l'entrata in Punto Franco dei vagoni riscontrati regolari all'arrivo e che, sulla base dei documenti esibiti ed assunti in carico nei rispettivi registri di allibramento, trasportano merci non soggette a particolari vincoli in Punto Franco.

I predetti Servizi devono vincolare agli uffici doganali, competenti a svolgere ulteriori adempimenti, le merci da sottoporre a particolari vincoli all'interno dei P.Franchi ed, inoltre, quelle merci che risultassero:

- sprovviste di documenti;
- caricate su carri ferroviari riscontrati, all'arrivo, senza contrassegni o con contrassegni manomessi;
- scortate da documenti mancanti della indicazione della qualità o comunque irregolari;
- scortate da bollette di cauzione;
- scortate da bollette di esportazione di prodotti agricoli con richiesta di restituzioni.

Il funzionario incaricato consente l'inoltro con *memorandum*, da rilasciarsi a matrice e figlia come da facsimile all. n.2 e 2-bis, a seconda che si tratti di merci estere o nazionali.

Detti *memorandum*, soggetti ad appuramento, ed il cui numero progressivo va annotato a scarico sul rispettivo elenco CH 30, vincolano il servizio ferroviario dell'Autorità Portuale, a non consegnare le merci trasportate ai rispettivi destinatari, senza l'autorizzazione dell'Ufficio doganale competente.

Art.8 Adempimenti connessi agli arrivi via terra a mezzo carri ferroviari -Treni Quality Net (ora I.Q.S.)

I contenitori inoltrati con treni blocco - Quality Net - destinati al terminal del Molo VII saranno vincolati "a dogana" direttamente dai militari della G.d.F. in servizio al varco ferroviario previa apposizione, sulla L.V.

² DM 20 dicembre 1925 n.1693 "Norme doganali per l'esercizio dei Punti franchi di Fiume e di Trieste".

cumulativa e sul CH 30 relativo, dell'attestazione: "*Visto convoglio entrato in Punto Franco - Prosegue per molo VII vincolato a dogana*".

La distinta dei vagoni, completa degli estremi di allibramento sul registro Mod.A/18 sostituisce, a tutti gli effetti, il *memorandum* di vincolo previsto nel precedente art.7.

Titolo III - Arrivo delle merci via mare

Art.9 Modalità da osservare allo sbarco

Tutti i manifesti delle navi che approdano nei P.F., devono essere presentati, muniti delle attestazioni della G.d.F. previste per l'approdo, alla sez. P.F.Vecchio; quest'ultima provvede a trasmettere alle sezioni P.F. Nuovo, P. Industriale, S. Sabba e Scalo Legnami le copie o gli estratti dei manifesti relativi alle merci da sbarcare, unitamente ai documenti doganali che le accompagnano.

Qualora lo sbarco riguardi merci nazionali, nazionalizzate e le altre elencate e previste dagli artt.7 o 8 del D.M. 20.12.1925 n.1693, la presentazione del manifesto e la trasmissione della copia e degli estratti relativi, deve avvenire tempestivamente, in modo da consentire l'adozione delle opportune misure di vigilanza.

Art.10 Adempimenti connessi alle merci sbarcate

Il funzionario incaricato, sulla base dei documenti presentati, accerta quali merci siano o non siano soggette a particolari vincoli.

Nel primo caso, se le merci sono destinate ad essere direttamente introdotte nei magazzini vigilati il funzionario autorizza l'inoltro, con o senza scorta della G.d.F..

Se le merci sono, invece, destinate all'imbarco presso altra sezione provvede all'emissione di bolletta di lasciapassare (dichiarazione IM/8 LME).

Se sono, infine, destinate all'importazione definitiva o temporanea oppure alla spedizione in cauzione, vengono emesse le relative bollette sulla base delle apposite dichiarazioni.

La copia o gli estratti dei manifesti sono considerati appurati con l'annotazione sugli stessi dei dati relativi alla presa in carico nei registri della contabilità di magazzino dei singoli concessionari oppure relativi alle bollette emesse.

Nel secondo caso, lo sbarco delle merci avviene senza ingerenza della dogana, e la copia o gli estratti dei manifesti si considerano appurati allorché i concessionari dimostrino l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto dei P.Franchi.

La Dogana si riserva di eseguire sulle operazioni anzidette i riscontri ritenuti opportuni.

Titolo IV – Magazzini liberi e magazzini sottoposti a vigilanza

Art.11 Magazzini liberi

L'A.P.T., nel comunicare alla Direzione della dogana ed al Comando Gruppo della G.d.F., le ditte che hanno ottenuto le concessioni in affitto di magazzini, locali o spazi entro i P.Franchi, precisa la loro ubicazione e l'uso al quale essi vengono, normalmente, destinati.

Le merci di qualsiasi provenienza possono essere liberamente introdotte, senza l'intervento della Dogana, nei magazzini liberi esistenti nell'ambito dei Punti Franchi di Trieste.

La Dogana può eseguire accertamenti sulle merci depositate nei magazzini liberi, ispezionare libri o registri contabili e disporre perquisizioni a norma dell'art.25 T.U.L.D.

Art.12 Contabilità di magazzino

In tutti i casi in cui è previsto un controllo doganale sulle merci introdotte in recinti, magazzini o aree del punto franco, gli interessati devono tenere una contabilità di magazzino ai sensi dell'art.176 del Regolamento CEE n.2454/93, preventivamente approvata dalla Direzione Compartimentale delle Dogane e II.II. di Trieste.

La contabilità di magazzino è altresì obbligatoria - per tutti i movimenti di merci - nei casi in cui l'area, il recinto o il magazzino viene utilizzato per la custodia di merci in diversa posizione fiscale (merci terze, merci nazionali e/o comunitarie in sospensione di imposta, merci nazionali e/o comunitarie senza vincoli fiscali, merci terze soggette a controllo doganale, ecc.).

La contabilità di magazzino deve essere organizzata e tenuta in maniera da consentire il controllo cronologico delle operazioni di entrata ed uscita e, attraverso separati registri o partitari, il movimento (carico, scarico e rimanenza) di ciascuna partita introdotta con riferimento alla sua posizione fiscale.

Ai sensi del Reg.to CEE n.2454/93 - artt.805-810 - al fine di ottenere l'approvazione della Autorità doganale è previsto che l'istanza deve recare una descrizione particolareggiata della contabilità di magazzino tenuta o da tenere.

È, inoltre, indispensabile la tenuta dei seguenti registri, anche con l'utilizzo delle procedure informatizzate:

1. REGISTRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

In tale registro, preventivamente numerato vidimato in ciascuna pagina dalla sezione doganale competente, devono essere iscritti, in ordine cronologico, tutti i movimenti di entrata e di uscita delle merci, con riferimento ai rispettivi documenti di entrata e di uscita.

A titolo indicativo, salvo gli adattamenti che si rendessero necessari per far fronte a particolari esigenze, ciascuna pagina di tale registro potrà essere suddivisa nelle seguenti colonne:

N.1 Numero d'ordine dell'operazione

N.2 Data di effettuazione dell'operazione

N.3 Tipo, numero e data del relativo documento di entrata o uscita

N.4 Descrizione sommaria delle merci

N.5 Quantità espressa in massa netta delle merci entrate

N.6 Quantità espressa in massa netta delle merci uscite

N.7 Numero di riferimento della partita nel registro partitario di cui al punto 2) seguente.

Di tale registro, se tenuto informaticamente, dovrà essere effettuata almeno una stampa settimanale ed ogni qualvolta la Dogana lo richieda.

2. REGISTRO PARTITARIO

In tale registro, che potrà essere tenuto anche con fogli mobili preventivamente numerati e vidimati dalla sezione doganale competente, dovrà essere intestata una "partita" per ogni singolo documento di introduzione nel deposito e per ogni singola qualità di merce.

È consigliabile la tenuta di un registro partitario per ciascuna posizione fiscale delle merci introdotte (merci terze, merci nazionali o comunitarie senza vincoli fiscali, merci nazionali e/o comunitarie in sospensione di IVA. Tale ultimo partitario è sostituito dal registro della movimentazione dei beni custoditi in deposito IVA di cui all'art.3 del D.M. 20.10.1997 n.419³ e deve essere preventivamente vidimato dall'Ufficio IVA competente).

Per ogni singola partita, numerata progressivamente, dovranno essere indicati gli estremi del documento di introduzione in deposito e tutti gli elementi previsti dall'art.817.3 del Reg.to CEE n.2454/93 e cioè:

- a) le indicazioni relative ai marchi, ai numeri, al numero ed alla natura dei colli, alla quantità ed alla designazione delle merci, secondo la loro denominazione commerciale usuale, nonché, se del caso, i marchi di identificazione del contenitore;
- b) le indicazioni necessarie a seguire le merci, in particolare il luogo in cui si trovano;
- c) il riferimento al documento di trasporto (marittimo, stradale, ferroviario, aereo, etc.) che contenga le informazioni atte ad identificare le merci;
- d) il riferimento alla posizione doganale o fiscale e, all'occorrenza, al certificato attestante tale posizione di cui all'allegato 109;
- e) le relazioni relative alle manipolazioni usuali;
- f) ove l'introduzione di merci in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di transito comunitario esterno, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le diciture previste rispettivamente:

all'art.610 par. :MERCI PA/S

1

all'art.644 par. :MERCI PA/R

1

all'art.711 :MERCI A.T.

- g) le indicazioni relative alle merci che, in caso di ammissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica commerciale e per le quali l'utilizzo o la destinazione debba essere controllata.

Se il registro partitario è tenuto informaticamente, la stampa potrà essere effettuata a richiesta della Dogana e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Tale stampa sarà, comunque, effettuata ad esaurimento della partita.

Il registro Entrate/Uscite ed il registro partitario devono essere esibiti ad ogni richiesta della Dogana e devono essere conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno nel corso del quale l'operatore cessa di esplicare la sua attività nel Punto Franco (art.803.3).

Si ricorda che i suddetti registri, se scritti manualmente, non devono contenere abrasioni o cancellature.

Se è necessario correggere, si dovrà tracciare una riga sulla parte scritta, in modo che la parte corretta sia visibile.

È assolutamente, proibito fare uso di pasta coprente (bianchetto).

Art.13 Istituzione di magazzini vigilati

³ DM 20 ottobre 1997, n.419 "Regolamento recante norme in materia di depositi IVA" (GU n.283 del 04.12.1997).

Le ditte concessionarie, che intendono costituire magazzini per il deposito di merci da sottoporre a misure di vigilanza inoltrano alla Direzione Compartimentale delle Dogane di Trieste, per il tramite della Direzione Circostrizionale, dettagliata e documentata domanda.

Nella medesima istanza deve essere richiesta l'approvazione della contabilità di magazzino di cui al precedente art.12.

Al fine dell'istruttoria della pratica il Direttore della Circostrizione doganale dispone, ove occorra, la preliminare ispezione dei magazzini per accertare l'idoneità dei medesimi ai fini di una efficace sorveglianza.

Il Direttore del Compartimento, in accoglimento della domanda presentata, rilascia l'autorizzazione per l'esercizio del deposito e stabilisce le norme da osservare per la gestione e la vigilanza. Con lo stesso provvedimento viene approvata formalmente la contabilità di magazzino.

Il provvedimento viene comunicato al richiedente e portato a conoscenza dell'A.P.T., della Circostrizione Doganale e del Comando Gruppo della G.d.F..

Tutti i magazzini vigilati istituiti nell'ambito dei Punti Franchi sono soggetti a verifica ordinaria, con periodicità non superiore ad un biennio, salva la facoltà della Circostrizione Doganale di disporre verifiche straordinarie ove ne ravvisi la necessità.

Art.14 Introduzione delle merci nei magazzini vigilati

Le merci soggette a particolari vincoli devono essere presentate, insieme ai relativi documenti alla Sezione doganale competente ed essere introdotte nei magazzini vigilati, con o senza emissione di bolletta doganale.

L'ufficio prende in carico nei relativi registri di allibramento le bollette doganali che accompagnano le merci estere.

Il funzionario incaricato procede alla visita delle merci a norma dell'art.8 D.L.vo n.374/90 e dell'art.96 T.U.L.D., riportandone il risultato sia sulla predetta bolletta sia sulla dichiarazione Mod.IM/7 sia sul foglio "Richiesta di introduzione M1" presentati rispettivamente a norma degli artt. 15, 16 e 17.

La bolletta che ha accompagnato le merci è appurata con l'indicazione dei dati relativi alla bolletta di introduzione Mod.IM/7.

Per le merci nazionali o comunitarie per le quali venga richiesta la conservazione della posizione di libera pratica, non verranno effettuate le formalità di esportazione e la merce verrà introdotta nei magazzini ed assoggettata a controllo ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 12.

Art.15 Magazzini vigilati a chiusura ufficiale con emissione di bollette doganali

L'introduzione delle merci, di seguito elencate, è consentita previa presentazione della dichiarazione Mod.IM/7 accettata dall'Ufficio doganale della Sezione competente, con l'osservanza delle norme di carattere economico, sanitario e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza:

1. Generi di Monopolio
2. Armi, loro parti o altro materiale da guerra
3. Stupefacenti ed altre sostanze psicotrope.

La predetta dichiarazione Mod.IM/7, munita del risultato di visita previsto al comma 3° del precedente art.14, nonché dell'attestazione dell'effettuata introduzione delle merci nel magazzino apposta dal militare della Guardia di Finanza o dal personale doganale preposto, viene allibrata nel Reg. Mod.7 meccanizzato.

La gestione di tali magazzini da parte dei concessionari deve essere oggetto di specifica autorizzazione della Direzione Compartimentale delle Dogane di Trieste con la quale viene anche approvata la contabilità di magazzino di cui al precedente art.12.

Anche i tabacchi lavorati, vincolati a provviste di bordo ad altre destinazioni particolari possono essere introdotti in appositi magazzini gestiti da privati, che dovranno, però, essere espressamente autorizzati dalla Circostrizione doganale previo "Nulla-osta" da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (Nota Comp. Doganale n.12969/16/5 dd. 14.12.1988).

Art.16 Magazzini vigilati a chiusura ufficiale senza emissione di bolletta doganale

Sono introdotte, nei predetti magazzini, le seguenti merci:

1. Articoli e oggetti tascabili, compresi nell'elenco di cui all'allegato n.3;
2. Vini esteri.

L'introduzione delle merci indicate ai punti 1 e 2 è consentita sulla base di apposita "Richiesta di introduzione in magazzino vigilato - M1" sottoscritta dal gestore del magazzino e da compilarla, in duplice esemplare, secondo il fac-simile allegato n.4.

La richiesta, munita delle attestazioni concernenti i controlli effettuati del risultato della visita prevista dalle norme generali in materia (art.96 T.U.L.D.), delle attestazioni apposte dai militari della G.d.F. o dal personale doganale preposto, nonché del numero di codice di magazzino, viene allibrata nella contabilità di magazzino di cui al precedente articolo 12.

Un esemplare della richiesta viene consegnato alla parte interessata, mentre l'altro, munito degli estremi di presa in carico sul registro di cui al comma precedente, rimane acquisito agli atti dell'Ufficio doganale.

L'estrazione dal magazzino avverrà con l'osservanza delle disposizioni vigenti in relazione alla destinazione richiesta. Gli estremi del documento emesso saranno annotati nella contabilità di magazzino e costituiranno scarico della corrispondente partita introdotta.

L'introduzione di merci nazionali o nazionalizzate schiave di accisa sarà effettuata nei depositi espressamente autorizzati e con la osservanza di tutte le disposizioni vigenti per l'esercizio di tali depositi.

Art.17 Magazzini vigilati senza emissione di bolletta doganale

Sono introdotte nei predetti magazzini:

1. Le merci comunitarie;
2. Le merci estere aventi diritto al trattamento preferenziale;
3. Le merci sottoposte all'accertamento dell'effettiva uscita dal territorio geografico della Comunità.

L'introduzione delle merci indicate ai punti 1 e 2 è consentita previa presentazione della "Richiesta di introduzione in magazzino vigilato" sottoscritta dal gestore del magazzino e da compilarsi, in duplice copia, secondo il facsimile allegato n.4.

La richiesta, munita delle attestazioni concernenti i controlli effettuati, del risultato della visita prevista dalle norme generali in materia (art.96 T.U.L.D.), delle attestazioni apposte dai militari della G.d.F., nonché del numero di codice di magazzino, viene allibrata nella contabilità di magazzino di cui al precedente articolo 12.

Un esemplare della richiesta viene consegnato alla parte interessata, mentre l'altro, munito degli estremi di presa in carico sul registro di cui al comma precedente, rimane acquisito agli atti dell'Ufficio doganale.

L'estrazione dal magazzino avverrà con l'osservanza delle disposizioni vigenti in relazione alla destinazione richiesta. Gli estremi del documento emesso saranno annotati nella contabilità di magazzino e costituiranno scarico della corrispondente partita introdotta.

Art.18 Magazzini vigilati non sottoposti a chiusura ufficiale. Provviste di bordo

Le merci destinate a provviste di bordo, introdotte nei Punti Franchi per essere custodite in magazzini vigilati non sottoposti a chiusura ufficiale e gestiti dalle Provveditorie Marittime espressamente autorizzate, sono prese in carico in appositi registri numerati e vistati dal Direttore della Circostrizione, da tenersi a cura della sezione competente distintamente per:

1. Merci nazionali esportate;
2. Merci estere;
3. Merci provenienti da eccedenza di cambusa.

Il funzionario incaricato, effettuati gli adempimenti previsti dal 2° e 3° comma del precedente art.14, prende in carico le merci in uno dei registri sopra indicati sulla base della posizione da attribuire alle stesse, sotto l'aspetto valutario, in relazione ai documenti presentati, sui quali deve apporre la seguente attestazione:

“Merce introdotta nel Magazzino della Provveditoria _____ e presa in carico nel registro _____ al numero d'ordine _____ in data _____”.

Le dichiarazioni scritte relative alle richieste di estrazione delle merci sono presentate alle sezioni anzidette, le quali provvedono ad apporre, sulle medesime, l'attestazione di ricevuta e, nel caso in cui l'operazione è curata da una sezione diversa, a prenotare lo scarico sul corrispondente registro.

Lo scarico del registro è definitivo con la annotazione della specie, data e numero delle bollette emesse.

Per la gestione dei depositi di provveditoria potrà essere fatto ricorso anche alla contabilità di magazzino di cui al precedente art.12, preventivamente approvata dalla Direzione Compartimentale delle Dogane di Trieste.

Art.19 Regimi fiscali nazionali

Quando, nel quadro di un particolare regime fiscale, sia prescritta una specifica contabilità, eventuali dati o notizie previste per la tenuta di tali contabilità non comportano la integrazione della contabilità generale di magazzino approvata dalla Dogana.

I registri previsti per tali regimi fiscali possono, limitatamente alle merci vincolate ai regimi stessi, sostituire il partitario ma non il cronologico generale che resta obbligatorio, in tali casi, per tutti i movimenti.

Titolo V - Uscita delle merci dai punti franchi scortate da documenti doganali

Art.20 Uscita delle merci a mezzo veicoli stradali

L'uscita dai Punti Franchi delle merci trasportate a mezzo autoveicolo deve essere preceduta dalla dichiarazione scritta nelle forme stabilite secondo la destinazione richiesta, da presentarsi alle Sezioni doganali competenti con l'osservanza delle norme vigenti in relazione alla destinazione richiesta.

Nel caso in cui la verifica venga effettuata all'atto dell'estrazione dal magazzino, la merce al fine dell'uscita dal P.F. può essere assicurata mediante apposizione di suggelli doganali al mezzo di trasporto, circostanza, questa, che deve essere indicata a completamento del risultato di visita.

All'operatore interessato sono consegnati gli esemplari della bolletta necessari per l'uscita della merce.

Il militare della G.d.F. di servizio al varco, effettuato il riscontro a norma dell'art.21 del T.U.L.D. per accertare l'integrità dei suggelli eventualmente apposti o la corrispondenza dei colli o della merce alla rinfusa con le indicazioni della relativa bolletta doganale, consente l'uscita della merce dal Punto Franco, previa annotazione nel prescritto registro di riscontro.

Art.21 Uscita delle merci a mezzo carri ferroviari

L'uscita dai Punti Franchi delle merci trasportate a mezzo carri ferroviari deve essere preceduta dalla dichiarazione scritta, nelle forme stabilite secondo la destinazione doganale richiesta, da presentarsi all'Ufficio di Transito ferroviario preposto, se trattasi di spedizione su cauzione di merci estere non soggette a speciali vincoli, di facile riconoscimento o in esenzione visita.

L'Ufficio di Transito ferroviario accetta la dichiarazione presentata, autorizza il carico della merce sui carri ferroviari, dispone il suggellamento degli stessi sulla base dell'elenco fornito dal servizio ferroviario dell'A.P.T. e nel quale deve essere precisato il luogo del carico e, ad operazione ultimata, emette la relativa bolletta.

Se viene emessa "Lettera di Vettura Internazionale" (L.V.I. - C.I.M.) il funzionario incaricato appone sulla stessa la sigla "TI", ad evitare che la merce, in partenza dalla rete ferroviaria nazionale, possa essere considerata in "Transito Comunitario Interno" e trattata come tale a destino.

Il militare della G.d.F. di servizio al varco, effettuato eventualmente il riscontro a norma dell'art.21 del T.U.L.D. per accertare l'integrità dei suggelli apposti ai vagoni o ai containers riportati sulla relativa bolletta doganale, consente l'uscita della merce dal Punto Franco, previa annotazione nel prescritto registro di riscontro.

Il responsabile dell'Amministrazione ferroviaria presenta all'Ufficio doganale, l'elenco Mod.CH 30, dei vagoni in uscita, redatto in duplice esemplare e completato con l'indicazione dei dati dei documenti doganali emessi ed allegati.

Il funzionario incaricato procede all'esame dell'elenco e dei documenti presentati, annota il Mod.CH 30 sul registro Mod.A/18 e restituisce al responsabile dell'Amministrazione ferroviaria, un esemplare di esso unitamente ai documenti doganali.

Art.22 Uscita delle merci via mare

L'uscita via mare delle merci non soggette a particolari vincoli, avviene senza ingerenza della Dogana nelle operazioni di imbarco, fatta salva la facoltà di opportuni riscontri nei casi di sospetto di abusi.

L'uscita via mare delle merci soggette a particolari vincoli deve essere autorizzata dalla Sezione competente, cui è affidato il compito di seguirne le operazioni di imbarco.

Il funzionario incaricato munisce le bollette doganali che accompagnano le merci, previamente annotate nel corrispondente registro di allibramento, del risultato della visita e dell'autorizzazione all'imbarco.

Se le merci non sono accompagnate dal prescritto documento, l'operatore interessato presenta alla sezione doganale, la dichiarazione scritta che, accettata e munita delle predette attestazioni da parte del funzionario incaricato, è annotata nel corrispondente registro di allibramento.

Il militare della G.d.F. addetto al servizio di riscontro, appone sulle bollette le attestazioni "*Visto imbarcare*" e "*Visto a bordo*" e annota le bollette stesse sul registro Mod.A/13.

Per le merci soggette a particolari vincoli e ad alta incidenza fiscale, nonché per le provviste di bordo, l'Ufficio doganale deve, ad imbarco avvenuto, segnalare, tempestivamente, i dati delle bollette emesse, la quantità e qualità della merce imbarcata alla sez. P.F.V., che ne prende nota sul Manifesto di partenza.

Art.23 Uscita delle merci provenienti da deposito fiscale e deposito doganale autorizzato senza bolletta doganale

Per l'uscita dai P.F. di merci estratte da depositi fiscali e/o depositi doganali autorizzati per merci nazionali o comunitarie, il "gestore" deve presentare alla sezione doganale competente, per ogni trasporto, il documento commerciale o la scheda APD in duplice esemplare dai quali dovranno risultare tutti gli elementi utili alla individuazione della partita (quantità e qualità della merce; numeri identificativi del mezzo di trasporto) nonché il numero progressivo di scarico rilevato dal registro cronologico delle entrate e delle uscite della contabilità di magazzino di cui al precedente art.12.

Su tale documento, l'Ufficio doganale, esperiti gli opportuni controlli, apporrà l'autorizzazione all'uscita dal P.F.

Il militare della G.d.F. avrà cura di vigilare sull'uscita materiale del trasporto provvedendo al ritiro della copia del documento commerciale o della scheda APD.

Tali procedure non impediscono che, in qualsiasi fase di movimentazione delle merci, possano essere effettuati i controlli istituzionali previsti dalle normative vigenti da parte di funzionari assegnati alle sezioni doganali competenti o al servizio di vigilanza antifrode.

Parte II - Disposizioni di carattere generale

Art.24 Trasferimento delle merci da un Punto Franco all'altro o ad altra sezione della Dogana

Le merci possono essere trasferite da un P.F. all'altro o ad altra sezione doganale con ricorso alla procedura del Transito Comunitario Esterno (T1).

Le merci possono essere, inoltre, trasferite da un Punto Franco all'altro o ad altra sezione della Dogana, con scorta della G.d.F. e con bolletta di accompagnamento Mod.A/19, alla quale è contrapposta, a matrice e figlia, la richiesta avanzata dalla Ditta interessata, redatta in duplo.

Nella bolletta di accompagnamento, il funzionario incaricato, deve indicare i dati relativi ai registri o alle partite di carico da attestare la posizione della merce sotto l'aspetto doganale.

Inoltre, deve allegare alla medesima, i documenti, se del caso in copia fotostatica debitamente convalidata, necessari per il compimento dell'operazione richiesta.

All'arrivo delle merci, la sezione, svolti gli adempimenti previsti nei precedenti artt.1 e 2, restituisce all'Ufficio doganale di partenza, il riscontro della bolletta di accompagnamento, completo delle prescritte attestazioni, a mezzo dello stesso militare della G.d.F. che ha effettuato la scorta.

Le merci, che si trasferiscono per essere direttamente imbarcate presso altra sezione, sono avviate con scorta dalla G.d.F. e con bollette "Lasciapassare Merci Estere" Mod.IM8/LME.

Il relativo riscontro, munito delle prescritte attestazioni, è trasmesso, per l'iscrizione a manifesto delle merci imbarcate, alla sez. P.F.Vecchio che provvede a restituirlo all'Ufficio doganale di partenza per essere contrapposto alla corrispondente bolletta.

Art.25 Esportazione di merci nazionali nei Punti Franchi. Rispedizione di merci dai Punti Franchi

L'esportazione di merci nazionali nei Punti Franchi è subordinata all'espletamento delle prescritte formalità e, quando occorre, allo scarico della autorizzazione ministeriale.

Sulla relativa bolletta di esportazione deve essere indicata la destinazione geografica.

La rispedizione delle predette merci, anche per destinazione geografica diversa da quella originaria, può avvenire alla stessa stregua delle merci estere, senza l'osservanza di altre formalità.

Se la rispedizione avviene attraverso dogane di confine, il funzionario incaricato appone sulla bolletta l'attestazione "*Merci rispedite dal Punto Franco*" (Circ.Min.le n.249 dd.29.11.54⁴).

Restano, tuttavia, ferme le particolari disposizioni che, in relazione alla natura di determinate merci, peraltro soggette a speciali misure di vigilanza in Punto Franco, vincolano l'esportazione o il transito a specifiche autorizzazioni e/o all'espletamento di formalità doganali.

Art.26 Merci riposte in containers e soggette a particolari vincoli

Le merci soggette a particolari vincoli in Punto Franco e riposte in containers che devono sostare nell'area dei Terminal Molo VII non possono essere manipolate, né trasferite in altri containers, né rimosse dalla predetta area senza la preventiva autorizzazione scritta da rilasciarsi dalla Sezione doganale competente.

L'Ente gestore del terminal è tenuto ad assumere formale impegno per l'osservanza di quanto sopra prescritto e a fornire notizie utili, se richieste dalla Dogana, per individuare i containers durante la loro giacenza..

Art.27 Accertamento dell'origine delle merci nei Punti Franchi

L'accertamento dell'origine delle merci estere nei Punti Franchi viene effettuato all'atto della loro introduzione nei magazzini gestiti dalle ditte concessionarie.

Gli operatori interessati presentano alla sez. P.F.N. o P.F.V. i documenti comprovanti l'origine della merce da introdurre con l'indicazione, debitamente sottoscritta: "*Merce presa incarico dalla Ditta _____ a pag. n. _____ del registro di magazzino n. _____*".

Il funzionario incaricato, riconosciuta la regolarità formale della documentazione presentata, acquisisce la certificazione di origine in originale e ne rilascia copia alla parte.

Nei casi di dubbio, può richiedere altre notizie, la presentazione di altra documentazione, il riscontro della merce o, se necessario, il ricorso alla procedura di controllo "a posteriori".

La parte annota l'origine, con riferimento alla documentazione di origine presentata, in una apposita colonna del partitario della contabilità di magazzino.

Art.28 Accertamento per l'ammissione al trattamento comunitario o ad altro trattamento preferenziale, delle merci nei Punti Franchi

⁴ Circolare ministeriale del 29 novembre 1954 (n.249) -Prot. N.24427- "Disciplina doganale e valutaria nei punti franchi".

L'accertamento per l'ammissione al trattamento comunitario o ad altro trattamento preferenziale deve essere effettuato al momento della introduzione delle merci in Punto Franco.

L'operatore interessato, prima di ritirare le merci da bordo, dagli hangar, o di scaricarle dai vagoni o dagli autoveicoli, presenta alla Sezione doganale competente i documenti di transito comunitario interno o i certificati preferenziali previsti con l'indicazione, debitamente sottoscritta: "*Merce presa incarico dalla Ditta _____ a pag. n. _____ del registro di magazzino n. _____*".

Il funzionario incaricato, riconosciuta la regolarità formale della documentazione presentata, acquisisce la certificazione di libera pratica o preferenziale in originale e ne rilascia copia alla parte.

Nei casi di dubbio, può richiedere altre notizie, la presentazione di altra documentazione, il riscontro della merce o, se necessario, il ricorso alla procedura di controllo "a posteriori".

La parte annota il carattere di libera pratica (estremi del documento di transito comunitario interno) o preferenziale (estremi del documento di origine preferenziale), con riferimento alla documentazione di origine presentata, in una apposita colonna del partitario della contabilità di magazzino.

Art.29 Rilascio di certificazione per merci comunitarie e ammesse, ad altro trattamento preferenziale, depositate nei magazzini vigilati

Per le merci comunitarie o preferenziali, depositate nei magazzini vigilati, la sezione doganale competente rilascia il certificato di circolazione o il documento comunitario in sostituzione di quello presentato ed accettato all'atto della introduzione delle merci stesse in Punto Franco, purché le merci siano destinate verso Paesi membri della C.E.E. oppure verso lo stesso Paese indicato come destinatario nel documento originario.

A tal fine, il funzionario incaricato procede al raffronto tra la merce destinata alla rispedizione, i relativi documenti presentati all'arrivo e quelli presentati all'atto della estrazione.

Effettua, se del caso, il riscontro delle marche e dei numeri che contraddistinguono i colli e, se necessario, la visita parziale o totale della merce.

Sul certificato di circolazione o sul documento comunitario da rilasciare, che può riguardare anche parte del quantitativo della merce introdotta, deve essere fatto esplicito riferimento ai dati relativi al certificato o al documento originario presentato, sul quale, a sua volta, sono annotati i dati relativi al certificato o ai documenti rilasciati.

Art.30 Formalità per mettere in libera pratica le merci estere nei Punti Franchi

Le merci estere non destinate all'immissione in consumo nel territorio doganale, possono essere poste in libera pratica verso pagamento dei soli dazi, prelievi o tassa di effetto equivalente, e restano vincolate a Dogana per le successive rispessioni.

A tal fine, l'operatore, che dichiara di voler spedire le merci messe in libera pratica verso altri Paesi membri, presenta il prescritto Mod.DAU/IM/4, nel quale dovrà essere evidenziata la successiva cessione e spedizione verso altro soggetto registrato ai fini I.V.A., presso altro Stato membro.

Il funzionario incaricato della sezione doganale competente provvede ad annotare sui documenti emessi, gli opportuni riferimenti, per attestare la posizione di libera pratica acquisita dalle merci, rilasciando, in caso di uscita a ripresa, il documento previsto dall'All.109 delle Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario.

Art.31 Manipolazione di merci nei Punti Franchi

Le merci introdotte nei Punti Franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali, destinate ad assicurarne la conservazione o a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale.

Ai fini dei controlli, cui le merci da manipolare possono essere soggette in base alle vigenti disposizioni, la Dogana è preventivamente e tempestivamente informata del tipo di manipolazione, tra quelle elencate nella Circolare Min.le n.390/73, che la Ditta interessata intende effettuare.

Le merci sottoposte a manipolazione usuale nei Punti Franchi, per le quali è chiesta l'immissione in consumo nel territorio doganale, sono assoggettate, di norma, al trattamento daziario previsto in funzione della qualità, della quantità o del valore delle merci, quali risultano all'atto della estrazione dal Punto Franco.

A richiesta della Ditta interessata, possono essere assoggettate al trattamento daziario previsto in funzione della qualità, della quantità o del valore delle merci nello stato in cui si trovano prima di essere sottoposta alla manipolazione usuale.

In tal caso, però, è necessario che la Dogana rilasci la preventiva autorizzazione, con la quale stabilisce anche i controlli che ritiene di esercitare durante la manipolazione.

Art.32 Trasformazione, anche di carattere industriale, delle merci nei Punti Franchi

Le merci introdotte nei Punti Franchi possono formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle usuali o di trasformazioni anche di carattere industriale.

L'impianto di tale attività o l'ampliamento di quelle già esistenti è subordinato a speciale autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle Finanze, sentito il parere delle altre Amministrazioni interessate.
Le modalità di attuazione e le norme da seguire, nel corso della lavorazione vengono stabilite, di volta in volta, dal Direttore Compartimentale, tenute presenti le direttive impartite dal Ministero e le proposte della Direzione Circostrizionale.

Parte III - Disposizioni finali

Art.33 Servizio della Guardia di Finanza nei Punti Franchi

Il servizio di vigilanza presso la Sezione o i Varchi doganale dei Punti Franchi e i servizi di scorta in genere, affidati ai militari della G.d.F., sono disciplinati da "Consegne di Servizio" emanate dal Comando Gruppo G.d.F. sulla base delle disposizioni e delle intese con il Direttore della Circostrizione Doganale.

Il Servizio riscontro è eseguito - nei casi previsti - dai militari della Guardia di Finanza.

Art.34 Servizio di vigilanza antifrode doganale nei Punti Franchi

Al fine di assicurare il rispetto delle norme previste dal presente regolamento, il Servizio di Vigilanza Antifrode Doganale (S.V.A.D.) esercita, sotto la direzione del Capo della Circostrizione attività rivolte alla repressione dei fenomeni illeciti nell'ambito dei Punti Franchi.

Nell'esercizio di tale attività i funzionari del servizio antifrode possono, d'intesa con i responsabili delle Sezioni o dei reparti, procedere alla verifica delle merci e/o dei documenti con l'osservanza delle norme vigenti. Possono altresì essere incaricati di accessi o ispezioni presso gli operatori e procedere alla identificazione dei soggetti che si trovano negli spazi doganali.

Possono essere previsti servizi congiunti del servizio antifrode e della Guardia di Finanza diretti allo studio di particolari flussi di traffico ed alla individuazione e repressione delle frodi.

Art.35 Misure di sicurezza

I soggetti che effettuano operazioni doganali all'interno del Punto Franco di Trieste o che nello stesso recinto detengono merci o esercitano attività soggette a vigilanza sono tenuti ad adottare le misure necessarie perché le verifiche doganali vengano effettuate in regime di assoluta sicurezza. A tale fine prima della verifica dovranno essere poste a disposizione dei funzionari doganali eventuali disposizioni relative alla sicurezza ed adottati gli accorgimenti necessari per garantire la piena incolumità delle persone e delle cose. Gli stessi soggetti sono tenuti a rimuovere immediatamente tutti gli ostacoli che si oppongono all'esercizio della attività di controllo dei funzionari doganali ed a mettere a disposizione mezzi e strutture idonee a rendere efficaci i controlli stessi.

Art.36 Efficacia

Le presenti disposizioni sostituiscono, con effetto immediato, il precedente disciplinare di servizio.

Il presente disciplinare, in ossequio a quanto stabilito con la ministeriale prot. 4382/I del 12.6.1997, ha carattere provvisorio in attesa della emanazione dell'annunciato provvedimento ministeriale per il riordino della normativa sui Punti Franchi di Trieste.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in contrasto con il presente disciplinare.